



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE n. DPC026/ 316 del 20.12.2017

**DIPARTIMENTO: OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E
POLITICHE AMBIENTALI**

SERVIZIO: GESTIONE DEI RIFIUTI

UFFICIO: ATTIVITA' TECNICHE

OGGETTO: D.Lgs del 03.04.2006 n.152, L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. Rinnovo autorizzazione regionale n. DN3/84 del 10.07.2007 e s.m.i. inerente l'esercizio di un impianto di stoccaggio provvisorio ubicato nel comune di Ortona (CH).

Ditta ECOTEC s.r.l.

Sede legale: C.da Tamarete Z.I. 66026 Ortona (CH) – P.I. 01623670690

Sede Operativa: C.da Tamarete Z.I. 66026 Ortona (CH) - Coordinate geografiche N. 42°19'06.97" – E 14°22'13.77"

Operazioni: D15-R13, recupero, operazioni R3-R4 e pretrattamento di rifiuti non pericolosi e pericolosi, anche prodotti da terzi.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che il legale rappresentante della Ditta **ECOTEC s.r.l.** in data 16.12.2016 ha trasmesso l'istanza di rinnovo ai sensi dell'art. 208 co. 12 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., art. 45 della L.R. n. 45/07 e del D.Lgs. 209/03 del provvedimento n. DN3/84 del 10 luglio 2007 "*Autorizzazione regionale per la realizzazione e l'esercizio di un nuovo impianto di stoccaggio provvisorio (D15-R13), recupero (R3-R4) e pretrattamento di rifiuti non pericolosi e pericolosi da ubicarsi nel comune di Ortona (CH) in contrada "Tamarete", Zona industriale*" e s.m.i.;

CONSIDERATO che il SGR, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i. e degli artt. 18 e 19 della L.R. 01.10.2013 n. 31, con nota prot.n. 44329 del 23.02.2017 ha avviato il procedimento istruttorio di cui alla suddetta istanza;

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 2008/98/CE del 19 novembre 2008 "*Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive*", pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312;

VISTO il D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., avente per oggetto: "*Norme in materia ambientale*" ed in particolare:

- l'art. 196 "*Competenze delle Regioni*";
- l'art. 208 "*Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti*";

RICHIAMATE le disposizioni comunitarie introdotte con Regolamento della Commissione UE 1179/2012, c.d. "*end of waste*"- criteri per determinare quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti, e con Regolamento del Consiglio UE 333/2011 concernente criteri per determinare quando alcuni rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti, direttamente applicabili agli Stati membri della Comunità Europea, senza necessità di recepimento;

RICHIAMATE le disposizioni vigenti relative all'elenco europeo dei rifiuti introdotte con Regolamento UE 1357/2014, con Decisione UE 955/2014 e con legge 11.08.2014, n. 116;

RICHIAMATO il Regolamento (UE) n° 1357/2014 che ha rivisto le caratteristiche di pericolo - entrato in vigore il 01 giugno 2015;

VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 “*Norme per la gestione integrata dei rifiuti*” e s.m.i. ed in particolare l’art. 45 “*Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti*”;

RICHIAMATI gli adempimenti e gli obblighi derivanti dalle vigenti normative che regolano il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (S.I.S.T.R.I.), come disciplinato dall’art. 188-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs.25.07.2005, n. 151 avente per oggetto “*Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti*” e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs.14 marzo 2014, n. 49 avente ad oggetto: “*Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAAE)*”;

VISTA la D.G.R. 28.04.2016, n. 254 avente per oggetto: “*D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. – L.R. 19.12/2007, n. 45 e s.m.i. – Modalità di prestazione ed entità delle garanzie finanziarie relative alle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, bonifica e/o messa in sicurezza permanente di siti contaminati. Sostituzione integrale delle disposizioni di cui alle DGR n. 790 del 03/08/2007 – DGR n. 808 del 31/12/2009 e DGR n. 656 del 16/09/2013*”;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 1227 del 29/11/2007 e s.m.i., avente per oggetto: “*D.Lgs 3.04.2007, n. 152 e s.m.i. – requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per l’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti. Disciplina transitoria*”;

VISTA la D.G.R. n. 1192 del 04.12.2008 e s.m.i., avente per oggetto: “*L.R. 19.12.2007, n. 45, commi 10, 11 e 12 - Direttive in materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti*”;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 778 del 11.10.2010, inerente: “*Direttive regionali in materia di comunicazione dei dati riferiti al sistema impiantistico per la gestione dei rifiuti. Approvazione*”;

VISTO il D.M. n. 145 del 01.04.1998 concernente: “*Regolamento recante norme per la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e) e comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 109 del 13.05.1998;

RICHIAMATO il D.M. n. 148 del 01.04.1998 avente per oggetto: “*Regolamento recante l’approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 110 del 14.05.1998;

VISTO il D.P.R. 07/09/2010, n. 160 inerente “*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell’art.38, comma 2, del D.L. n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni alla legge n. 133 del 2008*”;

VISTA la Circolare Ministeriale n. GAB/DEC/812/98 del 04.08.1998 avente per oggetto: “*Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti individuati, rispettivamente, dal decreto Ministeriale 01.04.1998, n. 145, e dal D.M. 01.04.1998, n. 148*”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 212 del 11.09.1998;

RICHIAMATE le Determinazioni:

1. **n° DN3/84 del 10/7/2007**, con la quale la ditta risulta autorizzata alla realizzazione e l’esercizio di un impianto di stoccaggio provvisorio (D15-R13), recupero (R3-R4) e pretrattamento di rifiuti non pericolosi e pericolosi, anche prodotti da terzi;
2. **n° DN3/38 del 22/2/2008**, con la quale la Ecotec s.r.l. risulta autorizzata (in riferimento alla Determina di cui al punto 1.), con modifiche non sostanziali alla installazione di un nuovo macchinario, come da planimetria datata 14/12/2007;
3. **n° DPC026/69 del 12/4/2016**, con la quale il SGR prende atto delle varianti non sostanziali di cui alla Determina DN3/38 del 22/2/2008 comunicate dalla ditta in oggetto e riportate nel disposto autorizzatorio;

ESAMINATA la documentazione pervenuta unitamente all’istanza di rinnovo citata in premessa consistente in:

- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti soggettivi;
- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di situazione non mutata;

- Copia del documento di identità del legale rappresentante;

VISTO il parere tecnico favorevole al rinnovo dell'autorizzazione regionale DN3/84 del 10.07.2007 pervenuto da parte dell'Arta Abruzzo - Distretto Provinciale di Chieti, in data 25.07.2017 prot. regionale n. 0197597/17, contenente alcune prescrizioni (**riportate nel dispositivo**);

PRESO ATTO della successiva richiesta di integrazioni documentali di cui alla nota Arta del 25.09.2017 prot. n. 0245112/17, ai fini della Valutazione di impatto acustico, in merito alla quale si fa riserva di adottare eventuali provvedimenti, all'atto della acquisizione di uno specifico parere da parte di Arta Abruzzo;

VISTO che la Ditta ha comunicato in data 27 settembre 2017, che le attività autorizzate sono proseguite ai sensi dell'art. 208 co. 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., avendo ottemperato al rinnovo delle garanzie finanziarie, accettate dal Ns. Servizio e in scadenza al 10.07.2019; inoltre in merito alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio (datata 16.12.2016) allegata alla istanza di rinnovo, ne ha confermato i contenuti;

DATO ATTO che, alla data di adozione del presente provvedimento, non risultano acquisiti ulteriori pareri da parte delle Amministrazioni coinvolte nel presente procedimento, a fronte di puntuale e regolare svolgimento del procedimento istruttorio di che trattasi;

RICHIAMATI i Regolamenti UE N. 333/2011 e N. 715/2013 che stabiliscono i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici (rottami di ferro, acciaio e alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio cessano di essere considerati rifiuti e sono "riqualificati" come materia prima seconda (MPS);

RICHIAMATA, altresì, la Circolare esplicativa n. 4/2011, del SGR volta a fornire indicazioni utili per una corretta applicazione dei Regolamenti sopra richiamati;

VISTO il Piano Regionale per la Tutela e la Qualità dell'Aria, approvato con DGR n. 79/4 del 25.09.2007 e s.m.i.;

VISTA la Legge 447 del 26.10.1995 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico che definisce e delinea le competenze sia degli Enti pubblici che esplicano le azioni di regolamentazione, pianificazione e controllo, sia dei soggetti pubblici e/o privati, che possono essere causa diretta o indiretta di inquinamento acustico*";

VISTA la L.R. 29 luglio 2010, N. 31 - CAPO V in materia di "*acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia*";

VISTO il D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, entrato in vigore il 7 ottobre 2011, e le successive norme attuative che hanno aggiornato l'elenco delle attività soggette alle normative antincendio;

RICHIAMATA la recente modifica al "Codice Antimafia" di cui al D. Lgs. 159/2011 in materia di documentazione antimafia, introdotta dal D.Lgs. 15/11/2012, n. 218, pubblicato in G.U.R.I. n. 290 del 13/12/2012, in vigore dal 13/02/2013 relativamente alle disposizioni del libro II, concernente la documentazione antimafia;

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione prodotta dalla Ditta ECOTEC s.r.l. dalle risultanze dell'istruttoria e dalla lettura dei pareri acquisiti nel corso del procedimento, non risultano elementi ostativi al rilascio del rinnovo dell'autorizzazione della predetta Società;

RITENUTO di procedere nel senso sopra descritto, anche al fine di assicurare, per quanto di competenza, il rispetto dei termini previsti dalla legge;

VISTA la L.R. 01/10/2013, n. 31, avente per oggetto "*Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. nn. 2/2013 e 20/2013*";

VISTA la Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTA la L.R. 14/09/1999, n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”, e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 recante: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

- 1) **di PRENDERE ATTO**, della istanza di rinnovo della determinazione regionale n. DN3/84 del 10.07.2007 inoltrata dalla Ditta ECOTEC s.r.l. datata 16.12.2016, corredata della documentazione citata in premessa;
- 2) **di RINNOVARE**, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 03.04.2006 n° 152 e s.m.i., dell’art. 45 della L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i., alla **Ditta ECOTEC s.r.l.** con Sede Legale in via Costantinopoli – 66026 Ortona (CH) e Sede Operativa in C.da Tamarete – Zona Industriale - 66026 Ortona (CH) – **P.I. 01623670690**, le attività riconducibili all’autorizzazione regionale n. DN3/84 del 10.07.2007 per l’esercizio di un impianto di stoccaggio provvisorio, (**operazioni D15-R13**), recupero (**operazioni R3-R4**) e pretrattamento di rifiuti non pericolosi e pericolosi, anche prodotti da terzi, di cui agli Allegati B e C della Parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., sito nel comune di Ortona (CH), identificato nel N.C.T. al Foglio di mappa n. 46 – Particelle nn. 298, 299, 304, 408, 462, 471, 472, 489, 533, 534, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 814, 815, 818, 819, 820, 853, 854, 4079, 4080, 4082, 4083, 4084, 4085, 4086, 4087, 4088, 4090, 4092, 4094, 4096, 4097, 4098, 4099, 4100, 4101, 4102, 4105, 4106, 4107, 4108, 4110 - Area classificata nel P.R.G. come “Zona Industriale” — dimensione totale dell’area di mq 15.541, capacità massime istantanee di stoccaggio pari a **3.689 tonnellate**, e una capacità massima di stoccaggio annuo pari a **60.000 tonnellate**;
- 3) **di STABILIRE** che, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 152 del 3.04.2006 e della L.R. n. 83/2000 e s.m.i., l’autorizzazione di cui al precedente punto 4) è concessa per un periodo di **anni dieci (10)** dalla data del presente provvedimento ed è rinnovabile nelle forme stabilite dalle Leggi sopracitate;
- 4) **di PRECISARE** che la presente autorizzazione è prorogabile nelle forme stabilite dal D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i. e dalla L.R. n° 45/07 e s.m.i., su istanza motivata da parte della Ditta interessata;
- 5) **di DISPORRE**, che nell’impianto possono essere gestiti i codici CER, analiticamente riportati nella tabella di seguito riportata con indicazione delle relative quantità e le operazioni autorizzate:

TABELLA 1 - RIFIUTI DI CARTA E CARTONE (nota 1)

CER (ALLEGATO D PARTE IV D.Lgs.n° 152/2006)	DESCRIZIONE DEL RIFIUTO	METODO DI TRATTAMENTO E DI RECUPERO
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone.	D15/R13 e R3
20 01 01	Carta e cartone.	D15/R13 e R3
19 12 01	Carta e cartone .	R13/D15
Potenzialità annua 10.000 tonnellate		
TABELLA 2 - RIFIUTI DI VETRO IN FORMA NON DISPERSIBILE (nota 2)		
10 11 03	Scarti di materiale in fibra a base di vetro	D15/R13
10 11 09*	Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose	D15/R13

CER (ALLEGATO D PARTE IV D.Lgs.n° 152/2006)	DESCRIZIONE DEL RIFIUTO	METODO DI TRATTAMENTO E DI RECUPERO
10 11 10	Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09	D15/R13
10 11 12	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11	D15/R13
10 11 99	Rifiuti non specificati altrimenti	D15/R13
15 01 07	Imballaggi in vetro	D15/R13
16 01 20	Vetro	D15/R13
17 02 02	Vetro	D15/R13
19 12 05	Vetro	D15
20 01 02	Vetro	D15/R13
	Potenzialità annua 4.000 tonnellate	
TABELLA 3	RIFIUTI DI FERRO, ACCIAIO, GHISA E DI METALLI NON FERROSI E LORO LEGHE (nota 3)	
02 01 10	Rifiuti metallici	D15/R13 e R4
10 02 10	Scaglie di laminazione	D15/R13 e R4
10 02 99	Rifiuti non specificati altrimenti	D15/R13 e R4
10 03 05	Rifiuti di allumina	D15/R13 e R4
10 08 99	Rifiuti non specificati altrimenti	D15/R13 e R4
11 02 06	Rifiuti della produzione idrometallurgica del rame	D15/R13 e R4
11 02 99	Rifiuti non specificati altrimenti	D15/R13 e R4
11 05 01	Zinco solido	D15/R13 e R4
11 05 99	Rifiuti non specificati altrimenti	D15/R13 e R4
12 01 01	Limatura e trucioli di materiali ferrosi	D15/R13 e R4
12 01 02	Polveri e articolato di materiali ferrosi	D15/R13 e R4
12 01 03	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi	D15/R13 e R4
12 01 04	Polveri e articolato di materiali non ferrosi	D15/R13 e R4
12 01 16*	Materiale abrasivo di scarto contenente sostanze pericolose	D15/R13
12 01 17	Materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16.	D15/R13 e R4
12 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti	D15/R13 e R4
15 01 04	Imballaggi metallici	D15/R13 e R4
15 01 10*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze.	D15/R13 e R4
15 01 11*	Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose, compresi i contenitori a pressione vuoti	D15/R13
16 11 01*	Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti da lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	D15/R13

CER (ALLEGATO D PARTE IV D.Lgs.n° 152/2006)	DESCRIZIONE DEL RIFIUTO	METODO DI TRATTAMENTO E DI RECUPERO
16 11 02	Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti da lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01	D15/R13
16 11 03*	Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
16 11 04	Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03.	D15/R13
16 11 05*	Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
16 11 06	Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05	D15/R13
17 04 01	Rame, bronzo e ottone	D15/R13 e R4
17 04 02	Alluminio	D15/R13 e R4
17 04 03	Piombo	D15/R13 e R4
17 04 04	Zinco	D15/R13 e R4
17 04 05	Ferro e acciaio	D15/R13 e R4
17 04 06	Stagno	D15/R13 e R4
17 04 07	Metalli misti	D15/R13 e R4
17 04 09*	Rifiuti metallici, contaminati da sostanze pericolose	D15/R13
19 10 01	Rifiuti di ferro e acciaio	R13/D15 e R4
19 10 02	Rifiuti di metalli non ferrosi	R13/D15 e R4
19 12 02	Metalli ferrosi	R13/D15 e R4
19 12 03	Metalli non ferrosi	R13/D15 e R4
	Potenzialità annua 1.000 tonnellate	
TABELLA 4	ALTRI RIFIUTI CONTENENTI METALLI (nota 4)	
16 01 16	Serbatoi per gas liquido	D15/R13 e R4
16 01 17	Metalli ferrosi	D15/R13 e R4
16 01 18	Metalli non ferrosi	D15/R13
16 01 21*	Componenti pericolosi, diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 17 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14.	D15/R13
16 01 22	Componenti non specificati altrimenti	D15/R13
16 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti	D15/R13
16 02 11*	Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	D15/R13
16 02 13*	Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12	D15/R13
16 02 14	Apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	D15/R13
16 02 15*	Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	D15/R13

CER (ALLEGATO D PARTE IV D.Lgs.n° 152/2006)	DESCRIZIONE DEL RIFIUTO	METODO DI TRATTAMENTO E DI RECUPERO
16 02 16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	D15/R13
17 04 10*	Cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose	D15/R13
17 04 11	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce da 17 04 10	D15/R13
20 01 36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	D15/R13
20 01 40	Metallo	D15/R13 e R4
Potenzialità annua 1.000 tonnellate		
TABELLA 5	RIFIUTI DI PLASTICA E GOMMA (nota 5)	
02 01 04	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	D15/R13 e R3
07 02 13	Rifiuti plastici	D15/R13 e R3
07 02 99	Rifiuti non specificati altrimenti	D15/R13 e R3
12 01 05	Limatura e trucioli di materiali plastici	D15/R13 e R3
15 01 02	Imballaggi in plastica	D15/R13 e R3
16 01 03	Pneumatici fuori uso	D15/R13
16 01 19	Plastica	D15/R13 e R3
16 02 16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	D15/R13 e R3
16 03 06	Rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	D15/R13 e R3
17 02 03	Plastica	D15/R13
19 12 04	Plastica e gomma	D15
20 01 39	Plastica	D15/R13 e R3
Potenzialità annua 3.000 tonnellate		
TABELLA 6	RIFIUTI DI LEGNO E SUGHERO	
03 01 01	Scarti di corteccia e sughero	D15/R13
03 01 04*	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose	D15/R13
03 01 05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04.	D15/R13
03 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti	D15/R13
03 03 01	Scarti di corteccia e legno	D15/R13
03 03 07	Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	D15/R13
03 03 08	Scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	D15/R13
03 03 99	Rifiuti non specificati altrimenti	D15/R13

CER (ALLEGATO D PARTE IV D.Lgs.n° 152/2006)	DESCRIZIONE DEL RIFIUTO	METODO DI TRATTAMENTO E DI RECUPERO
15 01 03	Imballaggi in legno	
17 02 01	Legno	D15/R13
19 12 06*	Legno contenente sostanze pericolose	D15
19 12 07	Legno, diverso da quello di cui alla voce 1912 06	D15
20 01 37*	Legno, contenente sostanze pericolose	D15/R13
20 01 38	Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	D15/R13
	Potenzialità annua 1.000 tonnellate	
TABELLA 7	ALTRI RIFIUTI	
15 01 05	Imballaggi in materiali compositi	R12/ R13 e D15
15 01 06	Imballaggi immateriali misti	R12/ R13 e D15
15 01 09	Imballaggi in materia tessile	R13/D15
15 02 02*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti) Stracci, indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	R13/D15
15 02 03	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci, indumenti protettivi diversi di quelli di cui alla voce 15 02 02	R13/D15
16 01 07*	Filtri dell'olio	R13/D15
16 06 01*	Batterie al piombo	R13/D15
16 06 02*	Batterie al nichel-cadmio	R13/D15
16 06 03*	Batterie contenenti mercurio	R13/D15
16 06 04	Batterie alcaline (tranne 16 06 03)	R13/D15
16 06 05	Altre batterie ed accumulatori	R13/D15
17 02 04*	Vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati	R13/D15
19 12 11*	Altri rifiuti (compresi i materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose	D15
19 12 12	Altri rifiuti (compresi i materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	R13/D15
	Potenzialità annua 20.000 tonnellate	
19 12 10	Rifiuti combustibili (CDR/CSS combustibile derivato da rifiuti)	R13/D15
	Potenzialità annua 15.000 tonnellate	
TABELLA 8	RIFIUTI URBANI	

CER (ALLEGATO D PARTE IV D.Lgs.n° 152/2006)	DESCRIZIONE DEL RIFIUTO	METODO DI TRATTAMENTO E DI RECUPERO
20 01 10	Abbigliamento	D15/R13
20 01 11	Prodotti tessili	D15/R13
20 01 21*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	D15/R13
20 01 23*	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	D15/R13
20 01 25	Oli e grassi commestibili	D15/R13
20 01 26*	Oli e grassi, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25	D15/R13
20 01 31*	Medicinali citotossici e citostatici	D15
20 01 32	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31	D15
20 01 33*	Batterie e accumulatori di cui alle voci 16 16 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie ed accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	D15/R13
20 01 34	Batterie e accumulatori, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	D15/R13
20 01 35*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
20 01 36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23 e 20 01 35	D15/R13
20 01 41	Rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiera	D15/R13
20 01 99	Altre frazioni non specificate altrimenti	D15/R13
20 02 02	Terra e roccia	D15/R13
20 02 03	Altri rifiuti non biodegradabili	D15/R13
20 03 03	Residui della pulizia stradale	D15/R13
20 03 07	Rifiuti ingombranti	D15/R13
20 03 99	Rifiuti urbani non specificati altrimenti	D15/R13
	Potenzialità annua 5.000 tonnellate	

Nota: i rifiuti di cui alle tabelle sopra riportate possono essere conferiti da terzi all'impianto con frequenza giornaliera e potranno essere stoccati per un tempo massimo che varia dai 90 ai 150 giorni. Per tutti i rifiuti contrassegnati con la finale XX XX 99 la ditta entro 90 giorni dall'emissione del presente parere dovrà obbligatoriamente dettagliarne la tipologia del rifiuto gestito.

Nota 1: Le operazioni di recupero che la ditta intende mettere in atto sono oltre alla messa in riserva R13, anche l'operazione R3 per l'ottenimento in uscita di un prodotto Carta e Cartone (ex mps) corrispondente alle norme UNI 643/2002.

L'attività di recupero (R3) è ammessa solamente se presso l'impianto vengono effettuate le seguenti operazioni: selezione, eliminazione di impurezze e di materiali contaminati, compattamento in conformità alle specifiche dettate al punto 1.1.3 lettera b) del punto 1 del Dm 5/2/98 e DM Ambiente 5/4/2006 n° 186 di modifica e, per i codici CER inclusi nel gruppo B alle specifiche della norma UNI 643-2002.

Si precisa inoltre che i prodotti ottenuti dalla lavorazione, qualora non conformi a quanto disposto dalle norme in vigore applicabili, debbano essere considerati rifiuti e non prodotti e conferiti ad impianti autorizzati secondo la normativa di legge.

A seguito dell'emanazione del regolamento europeo su EoW la ditta si dovrà adeguare a questo.

Nota 2: Si ritiene che, l'unica operazione di recupero che possa essere effettuata relativamente a tale categoria di rifiuti (vetro), conferito da terzi e/o derivante dalla operazione di cernita (R12) sia l'operazione R13, con invio dei rifiuti ad idonei impianti di trattamento autorizzati.

Nota 3: l'operazione R3 è consentita solo se la ditta si adegua a quanto previsto dall'EoW.

Nota 4: l'operazione R3 è consentita solo se la ditta si adegua a quanto previsto dall'EoW.

Nota 5: Le operazioni di recupero che la ditta intende mettere in atto sono oltre alla messa in riserva R13, anche l'operazione R3 per l'ottenimento in uscita di un prodotto in plastica (ex mps) mediante asportazione delle sostanze estranee, qualora presenti, trattamento per l'ottenimento di materiali plastici corrispondente alle specifiche UniPLAST-Uni 10667. Si precisa inoltre che i prodotti ottenuti dalla lavorazione, qualora non conformi a quanto disposto dalle norme in vigore applicabili, debbano essere considerati rifiuti e non prodotti e conferiti ad impianti autorizzati secondo la normativa di legge.

6) di STABILIRE che il presente provvedimento è condizionato al rispetto delle prescrizioni dettate nella nota della Arta Distretto Provinciale di Chieti prot. n. 0197597/17 del 25.07.2017, che qui di seguito si riportano:

a condizione che nell'esercizio delle attività, la ditta Ecotec s.r.l. adotti tutti gli accorgimenti per la tutela dell'ambiente ed operi nel rispetto:

- delle normative vigenti in materia ambientale;
- delle modalità di gestione descritte nella relazione tecnica, per un **totale annuo di 60.000 ton di rifiuti non pericolosi e pericolosi**, e per la **capacità istantanea** di stoccaggio di **3.689 tonnellate** come esplicitate nelle tabelle sopra riportate;
- delle prescrizioni sotto riportate;

In generale:

1. dovranno essere rispettati gli elaborati tecnici, nonché quanto descritto nella documentazione prodotta, revisionata ed aggiornata ed integrata, purché non in contrasto con quanto di seguito prescritto;
2. la gestione dell'attività dovrà essere disciplinata dal dettato della normativa ambientale attualmente vigente in materia di rifiuti, acqua, aria, rumore, terreno, con l'obbligo, per la ditta, di adeguarsi a successive modifiche ed integrazioni della normativa stessa;
3. dovrà essere predisposta, se non esistente, una barriera arborea-arbustiva, costituita da essenze autoctone, lungo tutto il perimetro dell'area dell'insediamento produttivo. Tale barriera non dovrà avere un'altezza inferiore a metri due. Dalla messa a dimora di tale barriera, dovrà essere prevista l'irrigazione, la fertilizzazione, la potatura sanitaria e la manutenzione ordinaria per 5 anni, con sostituzione delle fallanze di anno in anno;

Inoltre, per la matrice:

RIFIUTI

1. la dislocazione dei diversi settori dell'impianto, dovrà essere scrupolosamente rispondente a quanto illustrato sulle planimetrie aree di stoccaggio elaborato Tav. 1 Aree destinate alla gestione rifiuti datato 14/6/2017;
2. la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti dovranno rispettare le norme vigenti in materia di tutela dell'ambiente in conformità ai principi generali di cui all'art. 178 del D.Lgs. n° 152/06 e s.m. ed integrazioni;
3. dovrà essere effettuata la sorveglianza radiometrica sui materiali/rottami ferrosi prevista dall'art. 157, comma 2, del D. Lgs.230/1995;
4. la gestione dei rifiuti dovrà essere effettuata da personale edotto del rischio ambientale rappresentato dalla movimentazione e dal trattamento dei rifiuti stessi;
5. dovrà essere sempre garantita una adeguata formazione sotto il profilo ambientale, al personale impiegato presso l'impianto, in merito all'attività svolta, comprensiva di eventuali aggiornamenti che si rendessero necessari in caso di variazioni della normativa vigente in materia o delle modalità di conduzione dell'attività stessa;
6. il gestore dell'impianto, in qualunque momento di marcia dell'impianto, dovrà essere in grado di precisare e di dare evidenza documentale dei rifiuti accettati, della loro provenienza e dei quantitativi trattati;
7. prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta dovrà verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea documentazione, costituita, se necessario, anche da certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati; qualora la verifica di accettabilità venisse effettuata anche mediante analisi, la stessa dovrà essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà

essere almeno annuale; Per ogni produttore ovvero per ogni rifiuto conferito dovrà essere redatta una omologa di accettazione con allegata la documentazione tecnica esposta.

8. i rifiuti conferiti all'impianto dovranno essere depositati direttamente nelle rispettive aree e/o zone prestabilite per il loro stoccaggio, nonché all'interno dei cassoni e/o contenitori posti in settori distinti del piazzale aziendale ed interne del capannone;
9. il quantitativo annuo dei rifiuti non pericolosi da gestire presso l'impianto, non dovrà superare l'ammontare dichiarato nella presente relazione;
10. gli unici trattamenti consentiti presso l'impianto dovranno essere le operazioni di recupero **R12, R13 e R3** per la carta e cartone ed imballaggi in carta e cartone, e **R12, R13, R4, D15** su gli altri rifiuti non pericolosi (descritte nelle singole tabelle sopra riportate, corredate delle rispettive note);
11. i rifiuti di carta e cartone conferiti all'impianto e sottoposti alle operazioni R3, R12, R13 dovranno essere destinati alle operazioni di recupero; gli scarti non più riutilizzabili dovranno essere conferiti ad idonei impianti di smaltimento e/o recupero (**D15, R13**);
12. l'impianto dovrà essere gestito in maniera ordinata e razionale. In particolare, l'organizzazione degli spazi all'interno del sito dovrà consentire facilità di passaggio e di intervento;
13. l'impianto dovrà essere a norma con quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi;
14. la ditta dovrà effettuare la pulizia giornaliera dell'insediamento;
15. dovranno essere mantenute in efficienza le impermeabilizzazioni della pavimentazione di tutte le aree interessate dal deposito e dalla movimentazione dei rifiuti;
16. le aree e i cumuli e/o contenitori di stoccaggio dovranno essere chiaramente identificati e muniti di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione, indicante i codici CER e lo stato fisico dei rifiuti stoccati (in ingresso e prodotti);
17. la dotazione impiantistica dello stoccaggio dei rifiuti deve essere organizzata secondo la dislocazione logistica dei depositi descritta nella documentazione tecnica fornita dalla ditta;
18. l'altezza massima dei cumuli di rifiuti non dovrà pregiudicare per la sicurezza degli operatori;
19. i cumuli di stoccaggio dovranno essere realizzati in modo tale da garantire assolute situazioni di fattibilità e la loro conformazione dovrà assicurare la netta separazione dei cumuli stessi evitandone una qualsiasi commistione;
20. la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti dovrà avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;
21. tutti i contenitori destinati allo stoccaggio dei rifiuti, dovranno essere mantenuti in buono stato di conservazione e dovranno essere di materiale compatibile ed inalterabile a contatto con il rifiuto contenuto;
22. gli accessi a tutte le aree di stoccaggio interne all'opificio, dovranno essere mantenuti sgomberi, in modo tale che la movimentazione dei rifiuti e/o prodotti non renda necessaria lo spostamento di altri rifiuti che bloccano le vie di accesso;
23. i rifiuti dovranno essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero e/o di smaltimento rispettando i tempi previsti dall'art. 183 del D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i.. Nel caso in cui, per ragioni tecniche ed operative, si rilevasse l'esigenza di superare i termini previsti dalla norma, dovrà essere avanzata istanza di una specifica deroga al Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, corredata la richiesta con una relazione tecnica da cui si evidenzino la provenienza e le caratteristiche del rifiuto, nonché le ragioni che hanno motivato il prolungamento dello stoccaggio. In ogni caso, dovrà essere garantito il mantenimento delle condizioni di sicurezza e dovrà essere periodicamente verificato lo stato di usura dei contenitori;
24. il tempo di stoccaggio massimo dei rifiuti è consentita in 150 giorni.

PER LA MATRICE ACQUE DI SCARICO

La Ditta Ecotec s.r.l., sino all'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico dall'Ente gestore, dovrà raccogliere e conferire periodicamente le acque di dilavamento dei piazzali (in quanto rifiuti liquidi), ad impianti terzi autorizzati.

Qualora intenda trattare i suddetti reflui, la Ecotec. S.r.l. dovrà:

1. installare l'impianto di depurazione delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale aziendale (prima e seconda pioggia). Dovrà essere previsto un punto per il controllo dello scarico, che dovrà risultare sempre accessibile ed idoneo ad un agevole esecuzione delle operazioni di campionamento;
2. gli scarichi dei reflui dovranno essere regolarmente autorizzati dall'ente gestore, o nel caso di scarico su corpi idrici superficiali da Provincia e/o RASGR;
3. la gestione tecnica ed amministrativa degli scarichi idrici, dovrà rispettare il dettato del D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i. e della L.R. n° 31/2010;

4. la ditta dovrà predisporre subito a monte della immissione delle acque meteoriche non contaminate e di provenienza dei tetti nel recettore finale, un punto per il controllo dello scarico, che dovrà risultare sempre accessibile ed idoneo ad un agevole esecuzione delle operazioni di campionamento;
5. le griglie di raccolta delle acque meteoriche dovranno risultare costantemente pulite, in modo da garantire il regolare deflusso delle stesse e le operazioni di pulizia dovranno essere annotate su apposito registro sottoscritto dal legale rappresentante;
6. le acque dei pluviali dei tetti dovranno essere raccolte separatamente da quelle di dilavamento piazzale e dovranno essere convogliate all'esterno dell'impianto di depurazione;
7. relativamente al depuratore ed ai **tempi di svuotamento**, il gestore debba attenersi a quanto di seguito disposto:
 - di prevedere un serbatoio di accumulo opportunamente dimensionato oltre che una sezione di sedimentazione seguita da un disoleatore con filtro a coalescenza per la separazione degli oli;
 - di svuotare la vasca di raccolta (serbatoio di accumulo iniziale) a partire dalle 48 ore successive l'evento meteorico ed entro le 72 ore successive dall'evento stesso, al fine di avere la disponibilità dell'intero volume necessario per gli eventi meteorici successivi;
 - di effettuare il controllo dello scarico con frequenza annuale dal pozzetto di ispezione (fiscale) e di trasmettere le risultanze analitiche al Distretto scrivente;
 - su tali acque di scarico (previa autorizzazione dell'Ente Gestore e/o Amministrazione Provinciale), la ditta in oggetto dovrà indirizzare la ricerca principalmente sui parametri di seguito elencati: solidi sospesi totali, metalli, idrocarburi totali, BOD, COD, saggio di tossicità acuta, riferendoli ai limiti di cui alla tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (scarico in fogna/corpo idrico superficiale) oltre che gli altri parametri imposti dalla normativa vigente e/o imposti dagli Enti autorizzatori.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Dalla documentazione fornita la ditta Ecotec s.r.l. non ha punti di emissione in atmosfera.

Per la gestione ed il contenimento delle **emissioni polverose diffuse** vengono fatte salve le misure mitigative previste nella Parte I, Allegato 5 alla Parte V del D.Lgs. 152/06.

- le emissioni diffuse in atmosfera, relative alle varie fasi di stoccaggio e movimentazione di materiale in ingresso e in uscita, dovranno essere opportunamente tutelate da idonei sistemi di contenimento delle polveri. A tale scopo potranno risultare utili, oltre alle misure di mitigazione proposte dalla Ditta e recepite dal presente parere come prescrizioni da imporre alla Ditta medesima, altre indicazioni date dall'Allegato V alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.. Inoltre, le vie di accesso all'impianto e le aree all'interno della piattaforma, dove generalmente si avrà un flusso regolare di veicoli, dovranno, altresì, essere tenute pulite da materiali polverulenti;
- devono essere prese tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni diffuse e tutti gli accorgimenti necessari per impedire eventuali disturbi e/o molestie olfattive all'igiene dell'eventuale abitato limitrofo, in linea con le migliori tecnologie disponibili;
- le stesse emissioni diffuse non devono incidere sulla salubrità delle condizioni ambientali;
- i programmi gestionali delle sorgenti emissive diffuse devono tener conto, oltre di quanto indicato dal Testo Unico Ambientale, anche di quanto previsto al punto 2.2 dell'Allegato IV, Parte 2, al Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro nel cui campo di applicazione ricade l'Azienda.

VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO

Il Distretto si riserva di trasmettere a codesto spett.le Servizio Gestione Rifiuti, una volta acquisita la valutazione dell'Ufficio preposto ARTA di Pescara, il parere con eventuali prescrizioni relativa alla valutazione della matrice **acustica**.

MATRICE ACQUE SOTTERRANEE

In materia di **acque sotterranee**

- per il controllo delle acque sotterranee, sui piezometri di cui a monte e a valle idrogeologica delle aree di stoccaggio dei rifiuti, dovranno essere effettuate delle verifiche analitiche al fine di stabilire la qualità chimica della matrice acqua sotterranea, al fine di avere un quadro dello stato chimico-ambientale. La lista degli analiti da ricercare, dovrà comprendere tutti i parametri riportati nella seguente Tabella:

ANALITI	ACQUE SOTTERRANEE
----------------	--------------------------

Alluminio	X
Antimonio	X
Argento	X
Arsenico	X
Berillio	X
Cadmio	X
Cobalto	X
Cromo totale	X
Cromo VI	X
Ferro	X
Mercurio	X
Nichel	X
Piombo	X
Rame	X
Selenio	X
Stagno	X
Manganese	X
Tallio	X
Vanadio	X
Zinco	X
Composti Organici Aromatici	X
IPA	X
Alifatici Clorurati Cancerogeni	X
Alifatici Clorurati non Cancerogeni	X
Alifatici Alogenati Cancerogeni	X
Fenoli e Clorofenoli	X
Idrocarburi	X

- Le analisi di caratterizzazione delle acque di falda dovranno essere ripetute con cadenza biennale e le risultanze analitiche dovranno essere trasmesse a questo Distretto.

7) di PRESCRIVERE che il titolare e/o gestore dell'impianto, nel momento del conferimento dei rifiuti, ha l'obbligo di effettuare i seguenti adempimenti:

- Accertare che il conferitore sia munito di regolare iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;
- In caso di conferimenti effettuati da parte di privati cittadini: i rifiuti possono essere accettati nei limiti quantitativi e nelle frequenze direttamente connesse alla normale attività domestica e, comunque, nel rispetto del Regolamento di igiene urbana del Comune ove ha sede l'impianto;
- I conferimenti di rifiuti effettuati dai soggetti di cui alla tipologia prevista dall'art. 266, comma 5, D.Lgs 152/2006 e s.m.i. possono avvenire esclusivamente per le tipologie riconducibili alla propria attività di commercio ambulante;

Nei casi di cui alle lettere b), c) il gestore dell'impianto, laddove accettati i conferimenti di rifiuti, ha l'obbligo di annotare nel registro di carico scarico le seguenti informazioni: estremi identificativi del produttore e/o trasportatore del rifiuto comprensivi del codice fiscale del soggetto trasportatore, descrizione del rifiuto, luogo di produzione del rifiuto, indicazione del mezzo e della targa con il quale il rifiuto è stato trasportato. In caso di conferimenti anomali il titolare e/o gestore dell'impianto ha altresì l'obbligo di segnalare le predette irregolarità agli Organi di Controllo competenti per territorio;

8) di STABILIRE che l'inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 208 comma 13) del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. e dell'art. 45, comma 16) della Legge Regionale 19/1/2007, n. 45 e s.m.i.;

9) di PRESCRIVERE che nell'impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

10) di PRECISARE che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
 - devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
 - devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;
 - deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- 11) **di RISERVARSI** di adottare in merito alla Valutazione di impatto acustico, eventuali provvedimenti, all'atto della acquisizione di uno specifico parere di Arta Abruzzo;
 - 12) **di RICHIAMARE** la Ditta interessata al rispetto, per quanto applicabili, degli obblighi previsti dall'art. 189 (*Catasto dei rifiuti*) e dell'art. 190 (*Registro di carico e scarico*) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e alla trasmissione con cadenza semestrale, alla Provincia di Chieti ed all'ARTA - Distretto Provinciale di Chieti di una comunicazione concernente la quantità dei rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, distinguendo quelli provenienti dalla Regione da quelli fuori Regione, in conformità con le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 778 del 11/10/2010;
 - 13) **di RICHIAMARE** all'osservanza delle norme che disciplinano il D.M. 17 dicembre 2009 – "*Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – Sistri*" e s.m.i. istituito ai sensi dell'art. 188 ter del D.Lgs.n. 152/06 e s.m.i.;
 - 14) **di RICHIAMARE** il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di pile ed accumulatori di cui al D.LGS. 20.11.2008, n. 188 e al D.M. 24.01.2011, n. 20;
 - 15) **di RICHIAMARE** il rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 14 marzo 2014 n. 49 per la regolamentazione del sistema di gestione dei rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
 - 16) **di OBBLIGARE** la Ditta ECOTEC SRL, beneficiaria della presente autorizzazione, al possesso delle garanzie finanziarie secondo gli importi stabiliti dalla DGR n. 254/16, per tutto il periodo di validità del presente provvedimento;
 - 17) **di FARE SALVE** eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, obbligatorie per legge, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia; sono fatti salvi, infine eventuali diritti di terzi;
 - 18) **di FARE SALVI** altresì, i successivi accertamenti che saranno effettuati dal Servizio Gestione Rifiuti in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi ai sensi della D.G.R. 29/11/2007, n.1227 e alla insussistenza delle cause ostative previste dal D.Lgs.6 novembre 2011, n. 159 e s.m.i. – "*Codice antimafia*";
 - 19) **di REDIGERE** il presente provvedimento in n. 1 originale, che viene notificato, ai sensi di legge, alla Società beneficiaria per il tramite del SUAP territorialmente competente;
 - 20) **di TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Comune Ortona (CH), all'Amministrazione Provinciale di Chieti, all'A.R.T.A. – Sede Centrale di PESCARA ed all'A.R.T.A. - Distretto Provinciale di CHIETI;
 - 21) **di TRASMETTERE** altresì, ai sensi dell'art. 208, comma 18 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. copia del presente provvedimento all'Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L'Aquila;
 - 22) **di DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente agli estremi, all'oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.), e per esteso, sul web della Regione Abruzzo – Gestione dei Rifiuti e Bonifiche.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

L'Estensore
(Marco Famoso)
[Firmato elettronicamente]

Il Responsabile dell'Ufficio
(Marco Famoso)
[Firmato elettronicamente]

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Franco GERARDINI)
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO F.F.
(Dott.ssa Iris FLACCO)
[Firmato digitalmente]